



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 21/01/2016**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 18 gennaio 2016, n. 15

Art. 8 L.R. 37/85 - Trasferimento delle autorizzazioni: alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Mariuccia" del Comune di Lecce in catasto al foglio 134 part.lla 312 parte (ex 70, 76, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 170, 171 e 178), già in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85, e ampliamento per la part.lla 312 parte (ex 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 151, 160, 179 e 312 parte), di ha 5.21.00, per una superficie complessiva di ha 13.56.00, autorizzata con Atto Dirigenziale n. 82 del 30-04-2014 e all'utilizzo di terre e rocce da scavo per il recupero di parte dell'area di cava, giusto Atto Dirigenziale n. 391 del 29-10-2015, dalla Ditta ELLEDI' s.r.l., alla Ditta CONCRETE s.r.l., con sede sociale in Lecce alla Via Matteo Renato Imbriani n. 24.

L'anno 2016, addì 18 del mese di gennaio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il DPGR 443 del 31-07-2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02-11-2015;

VISTA la DGR 2028 del 10-11-2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'interim della direzione della Sezione Ecologia;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo Lefons, così come meglio specificate nel citato atto;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 71 del 17-12-2015 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con Atto Dirigenziale n. 82 del 30-04-2014, alla Ditta ELLEDI' s.r.l., veniva autorizzata la coltivazione della cava di calcare sita in località "Mariuccia" del Comune di Lecce in catasto al foglio 134 part.IIa 312 parte (ex 70, 76, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 170, 171 e 178), già in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85, e ampliamento per la part.IIa 312 parte (ex 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 151, 160, 179 e 312 parte), di ha 5.21.00, per una superficie complessiva di ha 13.56.00, fino al 31-12-2020;

2. Con Atto Dirigenziale n. 391 del 29-10-2015, la Ditta ELLEDI' s.r.l., veniva autorizzata ad utilizzare terre e rocce da scavo per il recupero di parte della cava di calcare sita in località "Mariuccia" del Comune di Lecce, fino al 31-12-2020;

3. Con istanza agli atti di questo Ufficio al prot. n. 15132 del 09-11-2015, il Sig. De Cillis Leonardo, in qualità di Amministratore Unico della Ditta ELLEDI' s.r.l., ha chiesto il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione della cava e dell'utilizzo di terre e rocce da scavo per il recupero di parte della cava, alla Ditta CONCRETE s.r.l.;

4. Con nota agli atti di questo ufficio al prot. n. 15132 del 09-11-2015, la Sig.ra Mazzotta Roberta, Amministratore Unico della Ditta CONCRETE s.r.l., in qualità di subentrante, ha dichiarato di accettare tutta la documentazione esistente e gli impegni assunti nel piano di coltivazione e recupero dalla Ditta ELLEDI' s.r.l.;

5. con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 15132 del 09-11-2015, la Ditta CONCRETE s.r.l., ha presentato titolo di proprietà giusto atto registrato a Brindisi il 06-10-2015 al n. 6353 repertorio n. 57.479 e relativo atto costitutivo della Società CONCRETE s.r.l.;

Considerato che:

- il giacimento non è stato esaurito come risulta dalla relazione allegata all'istanza di trasferimento nella

quale l'Amministratore Unico della Ditta CONCRETE s.r.l. attesta che la fine dei lavori di coltivazione è prevista in data 31-12-2020 giusto Atto Dirigenziale n. 82 del 30-04-2014;

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre, ai soli fini minerari, il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Mariuccia" del Comune di Lecce e dell'utilizzo di terre e rocce da scavo per il recupero di parte dell'area di cava, dalla Ditta ELLEDI' s.r.l., alla Ditta CONCRETE s.r.l.-

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. Autorizzare il trasferimento dell'autorizzazioni: alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Mariuccia" del Comune di Lecce in catasto al foglio 134 part.IIa 312 parte (ex 70, 76, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 170, 171 e 178), già in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85, e ampliamento per la part.IIa 312 parte (ex 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 151, 160, 179 e 312 parte), di ha 5.21.00, per una superficie complessiva di ha 13.56.00, giusto Atto Dirigenziale n. 82 del 30-04-2014 e all'utilizzo di terre e rocce da scavo per il recupero di parte dell'area di cava giusto Atto Dirigenziale n. 391 del 29-12-2015, dalla Ditta ELLEDI' s.r.l., alla Ditta CONCRETE s.r.l., con sede

legale in Lecce alla Via Matteo Renato Imbriani n. 24, fino al 31-12-2020;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dall'Atto Dirigenziale n. 82 del 30-04-2014 e Atto Dirigenziale n. 391 del 29-10-2015 che qui si intendono integralmente trascritti e del presente Atto Dirigenziale, o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive;

3. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto autorizzato con Atto Dirigenziale n. 82 del 30-04-2014;

c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;

d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 280.000,00 (Duecentotantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi del D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale e comunque non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

i. Il presente provvedimento è valido fino al 31.12.2020, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito

temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;

n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ecologia Servizio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Ecologia;
- sarà notificato in copia alla Ditta CONCRETE s.r.l. ed al Sindaco del Comune di Lecce;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons